

OGGETTO: art. 28 st.lav.

cruc 539/02



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Pesaro

In persona del giudice del lavoro dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22.02.2007, nella causa iscritta al n. 29/2007, in corso tra

GRUPPO AGENTI EULER HERMES SIAC, in persona del presidente sig. Marco Verzelli e SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE, in persona del presidente sig. Lanfranco Angherà, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Malandrino, clettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Morosini, in Pesaro, via San Paterniano, 18/D, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

contro

EULER HERMES SIAC S.P.A., in persona dell'amministratore delegato Jean Francois Bellisen, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Maria Crbò,

UP

31

4

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Arturo Pardi in Pesaro,  
via Giusti Giuseppe, 11.

Oggetto: ricorso ex art. 28, l. 300/1970.

Premesso che:

Con ricorso del 12.01.2007 i ricorrenti hanno dedotto l'antisindacalità del  
recesso dal rapporto di agenzia intercorrente tra la società resistente ed il sig.  
Marco Verzelli, presidente del Gruppo Agenti Siac. Recesso intimato in data  
07.12.2006, ai sensi dell'art. 12, c. 2, punto 1, dell'Accordo nazionale agenti  
2003.

Gli istanti deducevano l'inesistenza dei motivi posti a base del recesso che  
aveva quale effettiva ragione giustificativa, la volontà dell'impresa di riportare a  
più miti consigli l'azione del sindacato, nell'ambito del conflitto insorto con le  
organizzazioni sindacali avente ad oggetto la proposta della Euler, di modifica  
delle condizioni dei contratti di agenzia in essere con tutti gli agenti.

Si costituiva la Euler deducendo e seguenti motivi che sono contestualmente  
esaminati:

1. la impossibilità di invocare nel caso di specie la tutela ex art. 28 st.lav.  
poiché l'agente Marco Verzelli era un libero professionista che  
esercitava un'attività imprenditoriale con propria organizzazione ed a  
proprie spese. Il motivo è infondato. La garanzia della tutela sindacale  
apprestata dall'art. 28 st.lav. opera pacificamente anche per le  
organizzazioni dei lavoratori parasubordinati. E' pacifico che il sig.  
Verzelli per lo svolgimento della sua attività di agente, in forma

individuale, si avvaleva esclusivamente di personale amministrativo, senza sub agenti. L'apporto personale dell'agente resta pertanto prevalente su quello dei collaboratori e del capitale impiegato (v. Cass. 2052/1993: "La disciplina dell'art. 429 ... è applicabile anche nel caso di rapporto di agenzia, se connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale (dell'agente), carattere, quest'ultimo, che, nel caso di agente persona fisica, si presume fino a prova contraria; a contrario, Cass. 709/1998). Ne consegue l'assorbimento delle eccezioni di incompetenza funzionale formulata sul presupposto che la controversia in oggetto si riferisca al rapporto in essere tra agente e mandante.

2. incompetenza territoriale del tribunale di Pesaro in favore del tribunale di Roma. L'eccezione è infondata. Vale il principio affermato da Cass. 23895/2004: "Ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato". Nel caso in esame viene in rilievo una condotta che, in tesi ricorrente, ha pregiudicato l'interesse sindacale di un soggetto (Gruppo agenti, in persona del presidente) avente sede in Pesaro (v. punto 2 dello

83 #

Statuto Agenti Euler) e dunque in tale ambito territoriale, la condotta denunciata ha svolto effetti pregiudizievoli.

3. Carezza di legittimazione ed interesse del Gruppo Agenti Euler in quanto, al momento del deposito del ricorso il Presidente Verzelli, essendo stato revocato il mandato di agenzia, non aveva più la qualità di associato, a norma dello statuto dell'associazione sindacale. L'eccezione è fondata. In effetti, a norma dell'art. 17 dello statuto del Gruppo, la decadenza dalle cariche dei membri eletti (il Presidente è tale ex art. 9 statuto) e di quelli designati si produce automaticamente, tra l'altro, con il venir meno dei presupposti di eleggibilità. Poiché il presidente è eletto tra gli associati, il venir meno di tale qualità per cessazione del mandato (art. 18 statuto), è causa di decadenza dalla carica di presidente dell'associazione. Il mandato difensivo al procuratore del Gruppo agenti Euler è stato quindi conferito da un soggetto che all'epoca non era a ciò più legittimato. Ne consegue la nullità del ricorso, ex art. 75, c. 4 c.p.c., relativamente alla posizione del Gruppo Euler.
4. difetto di interesse ad agire in capo allo SNA. L'eccezione è infondata. L'antisindacalità della condotta dedotta è in grado di pregiudicare l'interesse sindacale dello SNA in quanto i presidenti dei singoli gruppi fanno parte degli organi dirigenti di tale sindacato che si atteggia ad organizzazione di secondo livello che pertanto partecipa agli interessi delle organizzazioni aderenti.

Utr

85 4 1/2

5. Nel corso del giudizio è emerso che lo SNA può associare anche agenti che svolgono la propria attività in forma di impresa, anche a mezzo di societaria. Poiché si tratta di un profilo proposto dal decidente, che nessuna delle parti ha fatto oggetto di specifica eccezione, non si ritiene di poterlo sviluppare.
6. Va pertanto affrontato il merito del ricorso. È opportuno delineare, sulla base della documentazione in atti, l'andamento del confronto intercorso tra le parti. In data 14.03.2006 il Verzelli informava lo SNA di una serie di problemi degli agenti Euler, da affrontare con l'aiuto del Sindacato nazionale. Il 20.03.2006 la Euler trasmette la proposta di modifica dei contratti in essere al Gruppo che, il 23 marzo, lo invia allo SNA, con indicazione a trattare modifiche concordate singolarmente con gli agenti (posizione già comunicata a Euler). Il 24.05.2006 Verzelli comunica al sig. Avagliano (Euler) gli esiti di un incontro avuto con lo SNA per i quali sulla proposta di bozza vi era un giudizio negativo del sindacato; qualunque modifica dei contratti in corso doveva essere oggetto di appendici contrattuali concordate con gli agenti interessati; il sindacato non era disposto a trattare modifiche peggiorative rispetto all'esistente. Questa posizione è ribadita dallo stesso SNA con nota indirizzata alla Euler il 05.06.2006.
- In data 07.12.2006 la Euler recedeva dal rapporto di agenzia con il sig. Verzelli. Tra il 05/06/2006 ed il 07.12.2006 non risultano intercorse nuove discussioni tra le parti in ordine alle modifiche proposte da Euler.



Handwritten mark, possibly initials or a signature.


Handwritten mark, possibly initials or a signature.

Risulta una ripresa del confronto con i nuovi organi del Gruppo Agenti, nominati in data 12.01.2007 per effetto di rinnovo "come previsto dallo statuto".

Ciò premesso, in ordine alla fondatezza dei motivi del recesso dal rapporto di agenzia con il sig. Verzelli, la valutazione da farsi non è certo favorevole alla Euler. Nel 2004 e 2005 al Verzelli erano stati riconosciuti dei premi di produzione che attestano il conseguimento di obiettivi prefissati. In tale quadro, pare difficile giustificare il recesso sulla sola base di una diminuzione del totale dei premi incassati. Sugli altri motivi di recesso indicati (incidenza delle disdette superiore alla media; mancato assolvimento degli impegni di sviluppo e presidio del territorio) la difesa della resistente si è limitata ad affermare "che non è certamente questa la sede dove discutere in ordine alla fondatezza o meno delle motivazioni di cui alla revoca". In questo modo, però, attesa la contestazione sul punto sollevata dai ricorrenti, la Euler ha rinunciato ad offrire al decidente elementi importanti di valutazione.

Il confronto tra le parti in ordine alla proposta di modifica dei contratti in essere era ancora in atto perché nessuna delle parti aveva rinunciato alle rispettive posizioni (modifica con accordo tipo per Euler; modifiche contrattate singolarmente per i sindacati) e non si era ancora raggiunto un accordo. Che ciò fosse è confermato dalla stessa Euler quando deduce che sui punti contestati dal sindacato ella era in attesa di un riscontro formale e, del resto, ne è prova la stessa condotta successiva della

86 10



società che, appena nominati i nuovi organi del Gruppo agenti, li sollecita ad esprimersi sulla proposta

La mancanza di ragioni obiettivamente riscontrabili che giustificano il recesso della Euler ne impone logicamente il collegamento alla trattativa in corso ed al rifiuto del sindacato (anche di SNA) di aderire alla proposta della società. Non vi sono infatti altri plausibili e provati motivi in grado di spiegare la condotta della società che è sicuramente idonea a ledere l'interesse del sindacato a svolgere senza condizionamenti indebiti il proprio ruolo istituzionale.

Rispetto alla tutela invocata non assume alcuna rilevanza la posizione soggettiva individuale del sig. Verzelli e gli strumenti di tutela apprestati nei suoi confronti dall'accordo nazionale del 2003. L'oggetto del giudizio attiene infatti esclusivamente alla tutela dell'interesse facente capo ad organizzazioni sindacali. E' noto che, accertata la lesione dell'interesse sindacale, la tutela della posizione individuale del lavoratore, si pone su un piano di netta autonomia giuridica.

La spese di lite sono compensate avuto riguardo all'esito della lite.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del ricorso introduttivo limitatamente alla posizione del Gruppo Agenti Euler Ermes Siac; Accoglie il ricorso proposto dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e per l'effetto ordina alla resistente di proseguire il rapporto di agenzia con il sig. Marco Verzelli.

Compensa le spese di lite.  
**TRIBUNALE DI PESARO**  
Depositato in Cancelleria  
OGGI



24 FEB 2007  
UFFICIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Angela Sirozzi)

**IL GIUDICE**  
- Dott. Maurizio Paganelli -

P.P.V. Avv. Anon & Pardi 27.01.07  
P.P.V. - Avv. Roncari fuffa & Pardi 27/1



Handwritten mark



N. 223/07 SENT.  
N. 256/07 R.C.L.  
N. 5180 Cron L.

OGGETTO OPPOSIZIONE  
DECRETO ART 28

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale di Pesaro**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Arianna Sbrano,**  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**EX ART. 281 SEXIES c.p.c.**

Nella controversia di lavoro iscritta al n° 256 del 2007 R.C.L.: opposizione avverso decreto art. 28 St. Lav

promossa da:

**EULER HERMES SIAC s.p.a.**, con sede in Roma, in persona dell'amrn. Delegato Jean Francois Bellisen, elettivamente domiciliata in Pesaro, via Giusti 11, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Maria Corbò e Arturo Pardi

**RICORRENTE**

nei confronti di

**SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE**, in persona del legale rappresentante territoriale, presidente provinciale di Pesaro, sig. Lanfranco Angherà, elettivamente domiciliato in Fano, via San Paterniano 18, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Malandrino e Gianfranco Morosini

**GRUPPO AGENTI EULER HERMES SIAC s.p.a.**, in persona del Presidente p.t. sig. Paolo D'Ambros, elettivamente domiciliato in Fano, via San Paterniano 18, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Malandrino e Gianfranco Morosini

**RESISTENTI**

Uditi i difensori delle parti costituite, che all'udienza odierna del 18 dicembre 2007 hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso in opposizione ex art. 28 St.Lav. appare fondato e deve essere accolto. Infatti, l'originario ricorso ex art. 28 St. Lav. presentato dai ricorrenti deve ritenersi inammissibile.

Questo giudice ritiene, infatti, di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale che afferma l'inapplicabilità in via analogica della tutela prevista dall'art. 28 l.c.t. al caso dei rapporti tra preponente ed agente, essendo lo statuto dei lavoratori diretto esclusivamente a disciplinare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

In particolare, è questo quello che afferma una, seppur risalente ed unica, pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale "la ratio dello statuto dei lavoratori - il quale direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati - non si estende fino a ricomprendere tra i destinatari della tutela a questi e alle loro associazioni coordinate dall'art. 28, oltre ai lavoratori parasubordinati ed ai relativi Sindacati, anche le associazioni di lavoratori autonomi che possano solo in parte, ancorché in larga misura, assumere posizione di parasubordinazione" (nella specie, la S.C. in base all'enzimato principio ha confermato la decisione del merito che aveva negato l'applicabilità dello statuto di lavoratori, e delle norme di repressione dell'attività antisindacale, in favore del Sindacato degli agenti di Assicurazione) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1914 del 19/03/1986).

Ebbene, nel caso di specie, risulta che al Sindacato Agenti di Assicurazione possano iscriversi anche agenti che gestiscono imprese in forma societaria (v. dichiarazioni teste Gasta nella fase sommaria),

Peraltro, prima della modifica normativa introdotta dall'art. 2 della legge 142/2001, la Suprema Corte ha ribadito più volte, anche di recente, il principio dell'impossibilità di estendere la tutela ex art. 28 al di fuori dei casi dei rapporti di lavoro subordinato, seppure con riferimento alla diversa fattispecie dei soci di cooperative (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9722 del 18/07/2001: "La tutela prevista dall'art. 28 legge n. 300 del 1970 non può essere estesa alla difesa della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, di organismi sindacali che proteggono gli interessi collettivi dei soci di cooperative di lavoro, a tale estensione ostando la "ratio" dello statuto dei lavoratori, che direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati, ed il tratto di specialità che connota la disposizione del citato art. 28; ne' l'esclusione di tale tutela può indurre dubbi di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, posto che la diversità di tutela delle associazioni sindacali dei soci di cooperative (pur sempre possibile mediante gli ordinari strumenti processuali) è razionalmente giustificata dalla diversità del rapporto sociale rispetto a quello di lavoro"; così anche Cass. 12584/2002).

Di conseguenza, trattandosi di domanda inammissibile nei suoi presupposti, non occorre scendere all'esame del merito, mentre va revocato il decreto ex art. 28 St.Lav. (rebbene intitolato ordinanza) qui impugnato.

Pertanto, con riguardo alla posizione del Gruppo Agenti, correttamente era stata anche affermata la nullità del relativo ricorso, per essere il mandato al difensore stato conferito dal Verzelli, all'epoca non più legittimato a seguito dell'intervenuta cessazione del mandato di agente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n° 256/07 R.C.L., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- In accoglimento dell'opposizione avanzata dalla ricorrente, revoca il decreto ex art. 28 St. Lav. emesso in data 26.2.2007, dichiarando l'inammissibilità della domanda;
- Condanna le parti convenute a rifondere alla Euler Hermes Siac s.p.a. le spese di lite che liquida complessivamente, di ufficio, in euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Coni deciso in Pesaro il 18 dicembre 2007

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Arianna Sbaro  
*Arianna Sbaro*

TRIBUNALE DI PESARO  
COST.

18 DIC 2007

*[Signature]*  
CAUSAZIONE